

sotto forma di aumento degli assegni, e quanta parte debba ricadere sugli stipendiati. Tale Decreto non è stato ancora pubblicato.

L'art. 6 del più volte citato Decreto Legge, stabilisce di quali cespiti si debba tenere conto nella determinazione dell'ammontare annuo complessivo degli emolumenti, agli effetti delle precedenti disposizioni transitorie, indicando le partecipante, le cointeressate, i gettoni di presenza, i premi e gli emolumenti del genere comunque e per qualsiasi ammontare pagati ad amministratori, sindaci, dirigenti e simili.

Anche l'Istituto dovrebbe uniformarsi alle suddette disposizioni transitorie, lasciando a carico dei percipienti l'intero onere fiscale, quando i loro emolumenti superino le L. 30.000 annue, e per gli altri attendendo il Decreto del Ministro delle Corporazioni, in base al quale sarà stabilito quanta parte dell'onere tributario sarà posta a carico dell'Istituto, sotto forma di aumento di assegni, e quanta parte a carico dell'impiiegato.

Il Direttore Generale sottopone quanto sopra all'esame del Consiglio di Amministrazione perché voglia prendere le opportune decisioni al